

Rimborsi IVA 10% su TIA:

ultimi aggiornamenti

Riscontriamo purtroppo la circolazione di informazioni divulgate a suo tempo (ottobre 2009) dalla struttura nazionale di Federconsumatori ma oramai superate.

In realtà il nuovo regime TIA previsto dal Codice dell'Ambiente del 2006 non è mai entrato in vigore a causa della mancata emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente dei relativi regolamenti attuativi; per conto suo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha risolto la questione equiparando la "vecchia" TIA (prevista dal "decreto Ronchi" del 1997) a quella "nuova", ivi compresa la sua natura privatistica e l'assoggettabilità all'IVA (Circolare MEF 3/DF, 11/11/2010).

Di fatto risulterebbe complesso agire direttamente in giudizio per ottenere i rimborsi avvalendosi della sola sentenza della Corte Costituzionale da cui si è originata la vicenda (che peraltro non riguardava direttamente il regime della TIA, ma la competenza in merito delle Commissioni Tributarie - non avendo dunque alcun valore vincolante al riguardo).

Alla luce della lacune normative a livello nazionale nonché dei più recenti interventi legislativi ed amministrativi citati (peraltro recepiti nel nostro territorio dal relativo Regolamento ATO FC, art. 22 che prevede espressamente la TIA come tariffa assoggettabile a IVA) troveremmo pertanto difficoltoso addivenire ad un esito positivo del caso in maniera generalizzata.

L'unica novità rilevante, al momento, è stata la presentazione di una causa-pilota da parte del rappresentante di un'associazione locale di utenti presso il Giudice di Pace di Treviso, di cui si attende l'esito, e la conclusione positiva di altre due istruite presso il Giudice di Pace di Genova e la Commissione Tributaria provinciale di Siena: tuttavia la giurisprudenza in materia è stata finora altalenante e senza risultati scontati, stante sempre il margine di discrezione del singolo giudice che inevitabilmente assume rilevanza in una simile situazione di vuoto normativo nonché il carattere non vincolante delle singole sentenze nei confronti degli altri giudici.

Rimettendo comunque alla libera valutazione del cittadino l'opportunità di proporre individualmente una causa civile contro il gestore del servizio presso il Giudice di Pace, considerando inoltre tutti gli adempimenti che ne deriverebbero, reputeremmo adeguato attendere una soluzione della questione in sede legislativa – come peraltro da tempo fermamente segnalato dalla struttura nazionale Federconsumatori agli organi legislativi e di governo.